



CL-02-18-04/1698/2017/X

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERROGAZIONE N. 1698**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula  
Ordinarie a risposta orale in Commissione  
Ordinarie a risposta scritta  
Indifferibile e urgente in Aula  
Indifferibile e urgente in Commissione

**OGGETTO:** *Mancata salvaguardia dei centri storici da parte del Comune di Bra e dello strumento urbanistico vigente.*

Visto:

- la Legge Urbanistica regionale L.r. 56/1977 e s.m.i.;
- la legge 457 del 1978 come modificata e integrata dalla Legge 179 del 1992;
- il PRGC del Comune di Bra;

Premesso che:

- la L.r. 56/1977 all'articolo 12 (Contenuti del Piano Regolatore Generale) al comma 7 identifica i contenuti del PRGC in particolare la delimitazione dei centri storici per i quali bisogna garantire *"la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso"*;
- la L.r. 56/1977 all'articolo 13 comma 3 precisa le definizioni degli interventi che devono essere previsti nelle norme tecniche di attuazione dei PRGC;
- la L.r. 56/1977 all'articolo 13 comma 5 impone le prescrizioni necessarie per i centri storici, identificandoli come zone "A", precisando gli interventi consentiti in tali zone corrispondenti alle lettere a), b), c), d) f) del comma 3 del medesimo articolo;
- la L.r. 56/1977 all'articolo 91bis istituisce la *"Commissione Regionale per gli insediamenti d'interesse storico - artistico, paesaggistico o documentario"*, la

Att. Ish.  
↓  
2<sup>A</sup>  
(FP)

quale formula pareri sulla base delle previsioni degli articoli 40, 41bis e 77 bis della medesima legge;

- l'articolo 91 bis della L.r. 56/1977 prevede tra le competenze della commissione, in mancanza di Una Commissione Locale per il Paesaggio, le formulazioni di pareri per quanto previsto dall'articolo 49 comma 7 della stessa legge, attribuendo di conseguenza alla commissione di cui all'articolo 91 bis competenze in materia anche urbanistiche per il rilascio del Titolo Abilitativo Edilizio;
- l'articolo 24 della L.r. 56/1977 inoltre pone i vincoli e le prescrizioni necessarie che gli strumenti urbanistici esecutivi (previsti dagli articoli 38, 41, 41bis e 43 comma 8) devono rispettare, in particola al comma 4 lettera c) si precisa che *"le aree libere di elevato valore paesaggistico e ambientale devono restare in edificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal piano regolatore"*;

Considerato che:

- il 28/12/2016 prot. n. 31522 veniva presentata istanza dai Signori Dompè, Pauselli e Rolfo per l'espressione del parere della Commissione regionale sul Piano di recupero di iniziativa privata per la ristrutturazione di un fabbricato esistente e la costruzione di nuovo edificio residenziali in località Via Santa Maria del Castello n. 12- 14;
- il 02/02/2017 la Commissione esaminava il progetto e si esprimeva in senso negativo alla realizzazione del nuovo fabbricato richiedendo un nuovo progetto che riguardasse il solo fabbricato in ristrutturazione, parere inviato con nota del 17/02/2017 prot. n. 4308;
- il parere di cui sopra esprimeva parere positivo alla ristrutturazione edilizia del manufatto insistente nel lotto identificato dalla lettera A in quanto correttamente previsto dalle norme vigenti e nulla osta in ambito di vincoli storici e paesaggistici, mentre viene dato parere negativo alla progettazione del lotto identificato dalla lettera B, attualmente area libera, in quanto il progetto prevede l'edificazione "ex-novo" di un manufatto valutato totalmente esule dall'ambito del centro storico in cui dovrebbe essere realizzato, quindi di contro alle previsioni di cui all'articolo 24 comma 4 lettera c) della L.r. 56/1977;

- I Signori Dompè, Pauselli e Rolfo ed il Comune di Bra richiedevano un'audizione in Commissione che veniva accordata per il giorno 30 marzo 2017. In quella sede, sentite le motivazioni del Comune e dei richiedenti e analizzato il contenuto del parere alla luce delle nuove considerazioni emerse la Commissione, con nota del 30.03.2017 prot. n. 606 annullava il parere del 17/02/2017, disponeva di iscrivere all'ordine del giorno della seduta successiva la valutazione degli aspetti storico - paesaggistico - ambientali e di acquisire una relazione illustrativa in relazione ai temi illustrati nel corso dell'audizione;
- nell'audizione di cui sopra veniva contestato alla Commissione di aver espresso parere negativo su elementi di natura urbanistico - edilizia, che non competono alla Commissione in termini legislativi;
- La Commissione, nella seduta dell' 8 maggio 2017, esaminava quindi il progetto del 28/12/2016 prot. n. 31522 e le integrazioni pervenute il 18/04/2017 prot.n. 9430 esprimendo parere favorevole condizionato ad una parziale revisione del progetto; demandava inoltre agli uffici regionali la verifica che tali prescrizioni fossero correttamente assunte nel nuovo progetto. Tale parere veniva inviato al Comune di Bra con nota del 16/05/2017 prot 11669;
- Il progetto rivisto in base alle indicazioni della Commissione veniva inviato agli uffici regionali il 16/06/2017 prot. 14508 per la verifica di congruità con le prescrizioni del parere;
- Gli uffici a seguito della verifica tecnica predisponavano la comunicazione di congruità del Presidente della Commissione (Allegato 4) e inviavano il 23/06/2017 la nota prot. 15050;

Valutato che:

- risulta legislativamente corretto asserire che la commissione di cui all'articolo 91 bis della L.r. 56/1977 non abbia compiti di valutazione di elementi urbanistico - edilizi, ma risulta anche evidente che tale commissione abbia da sempre formulato tali pareri per altri progetti e/o opere in quanto risulta competente in materia urbanistico - edilizia, come sottolineato dalla dallo stesso articolo 91 bis al comma 1 il quale prevede che tale commissione possa dare parere sul titolo abilitativo edilizio in assenza di una commissione locale del paesaggio;

*rilascio del titolo abilitativo edilizio, la congruità del progetto con la tutela del centro storico di Bra;*

- *Per sapere se vi sia l'intenzione di tutelare il centro storico di Bra è impedire nuove costruzioni in un contesto storico culturale e paesaggistico tutelato;*
- *Per sapere se si voglia avviare una verifica del PRGC del Comune di Bra al fine di comprendere ed eventualmente impedire le fattispecie causa della mancata tutela del centro storico del comune.*

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)